



STATUTO E.N.D.A.S.

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA

PROVINCIALE NAPOLI E.T.S. – A.P.S

PREMESSA

L'E.N.D.A.S. E.T.S. – A.P.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva - è una libera associazione di promozione sociale costituita nel 1946 con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale – cui succede, con il nome di E.N.D.A.S., senza soluzione di continuità, dal 1954.

L'Ente e le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n.705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n.524.

L'E.N.D.A.S., Ente del Terzo Settore di livello nazionale, anche rete associativa, è iscritto, con il n. 10, come Associazione di Promozione Sociale dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed in funzione di ciò adegua il presente Statuto a quanto previsto dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore).

L'E.N.D.A.S. APS, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva Nazionale con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999.

L'E.N.D.A.S. APS, redige il presente Statuto adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 8, ed in attuazione di quanto disposto dal Dlgs n. 15/04, che integra e modifica il Dlgs n. 242/99, nonché nel rispetto degli articoli 6, comma 4, lett. b), 26, 27 e 28 del vigente Statuto del C.O.N.I., in armonia con quanto stabilito dal codice civile e con la normativa vigente in materia di Società ed Associazioni sportive.

L'E.N.D.A.S. APS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

L'E.N.D.A.S. APS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito

nell'elenco degli Enti e Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art. 1 del D.M. n. 651 del 10 dicembre 1993.

L'E.N.D.A.S. APS persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche, formative e di utilità Sociale a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità) mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, promuovendo l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei Paesi europei ed extraeuropei, di attività sportive a livello competitivo dilettantistico, finalizzate allo sviluppo fisico, morale Sociale e ricreativo della persona, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche nonché delle strutture governative dalla Legge individuate, contribuendo ad affermare *"lo sport per tutti e di tutti"* anche attraverso la creazione di Associazioni, Circoli, Società Sportive e Associazioni di Promozione Sociale.

L'E.N.D.A.S. APS, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con tutte le realtà imprenditoriali e sociali che si rispecchino nel presente Statuto.

Gli Organi Nazionali e Territoriali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle Associazioni Sportive, delle Società Sportive, dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale), delle Associazioni Culturali e Ambientali, ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.

L'E.N.D.A.S. APS promuove attività sociali e sportive in tutto il territorio nazionale per mezzo dei propri Organi territoriali, onde realizzare, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato e gli Enti Locali, con i quali può stipulare apposite convenzioni, progetti di interesse pubblico.

TITOLO I

Art. 1 - L'Associazione

1. E' costituito con sede in Roma, alla Via Merulana n. 48, l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva APS (E.N.D.A.S. APS), Associazione di Promozione Sociale che opera sul territorio nazionale ed internazionale, attraverso le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le onlus, le guardie ambientali e zoofile ad esso affiliati e l'attività sul territorio nazionale si sviluppa **attraverso** le sedi **regionali e provinciali**, istituite dalla Direzione Nazionale laddove sussistano le condizioni previste dallo statuto nazionale ed elette democraticamente dal corpo degli associati della regione di riferimento. La durata è stabilita a tempo indeterminato;
2. L'Endas Provinciale Napoli ha sede in via Belvedere 111 – 80127, Napoli. La durata è condizionata da quella dell'Endas nazionale;

3. L'Endas Provinciale Napoli E.T.S. – A.P.S., **legalmente ed amministrativamente autonoma**, svolge la propria attività **attraverso le associazioni sportive dilettantistiche, le società, i circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le imprese sociali, le imprese artigiane, le fondazioni, le onlus, le guardie ambientali e zoofile** ad esso affiliati.

Art. 2 - Le Finalità

1. L' Endas Provinciale Napoli E.T.S.- A.P.S. - cod. fiscale 95079290631 - è un organo periferico dell'Endas nazionale. Mutuando a livello provinciale i riconoscimenti ottenuti dall'E.N.D.A.S. E.T.S. – A.P.S. nazionale, ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica, in accreditamento con Istituzioni pubbliche e private, per il rilascio dei relativi brevetti, attestati e certificazioni, a favore di disoccupati, lavoratori e liberi professionisti, anche rilasciando crediti formativi per i rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali. Promuove la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione e l'integrazione dei giovani, delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi e Istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. Persegue altresì senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Nel settore sportivo, l'Ente ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico- sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del “fair play”, e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso e la commercializzazione di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale e la corruzione.
3. Nell'ambito delle attività sportive svolte insieme a Cavalli e Cani e in tutte le altre attività ambientali e culturali svolte con ogni tipologia di animali - animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riferimento agli animali impiegati nella pet therapy - l'Ente in ossequio alle normative nazionali ed europee, pone in essere un protocollo a tutela degli animali prevedendo un'anagrafe e uno specifico tesseramento per gli stessi.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità nel Terzo Settore, l'Ente svolge anche le seguenti attività:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e ss.mm.ii.;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii. favorendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss.mm.ii.;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi, da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento, da enti del Terzo settore;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ed impegnate nel contrasto del lavoro infantile e comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di

- denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.;
 - x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;
 - y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii.;
 - z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può altresì svolgere attività secondarie e strumentali secondo i criteri previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il Consiglio Nazionale da atto di detta attività nella nota integrativa al bilancio indicandone il carattere secondario e strumentale.

5. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e, in nessun caso, può essere demandata ad organizzazioni diverse.

TITOLO II

Art. 3 - I Soci

1. Possono essere ammessi come Soci dell'Ente coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Ente rispettandone lo Statuto. Possono far parte dell'Ente tutte le persone fisiche a prescindere dalla nazionalità. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale pena, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione, la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in caso di mancata integrazione entro un anno e ciò in armonia a quanto esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 35, commi 1 – 1 bis e 2, Codice del Terzo Settore.
2. I Soci, con il compimento della maggiore età, partecipano alla elezione degli Organi Sociali e all'approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; i Soci, nel pieno rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sono eleggibili e possono essere nominati a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

- b) Non aver riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - c) Non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - d) Non avere in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI o con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - e) Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
3. Sono soci sportivi gli iscritti, impegnati nell'attività sportiva, in qualità di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, operatori sportivi nonché altre figure similari, che abbiano con i circoli e le società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo. Per la eleggibilità nelle società sportive, sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elettorato passivo in seno all'Ente.
4. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 4 – Ammissione

1. La domanda di ammissione quale socio dell'Ente è presentata ad una struttura di base: Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o società o associazione sportiva, che accertati i requisiti di cui all'art.3, attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione, e l'avvenuto pagamento della quota o contributo sociale, la trasmette al Comitato Provinciale/ che lo inoltra al Comitato Regionale, per l'invio alla Segreteria Nazionale, ai fini dell'accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, attraverso la piattaforma *on-line* predisposta dall'Ente. Gli Organi territoriali hanno l'onere della verifica ed acquisizione dei dati dei Soci e ne sono responsabili della congruità. La richiesta di tesseramento può essere anche inoltrata dal Socio direttamente alla Segreteria Nazionale.
2. Esclusivamente nel settore sportivo ed in presenza di circuiti già organizzati, possono essere previste agevolazioni per le affiliazioni con accordi di livello regionale o provinciale, con forme di tesseramento differenziate;
3. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
4. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
5. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i Soci partecipano all'attività dell'Ente attraverso le suddette strutture di base o tramite il Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S.

Art. 5 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati all'Ente le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive dilettantistiche, le Associazioni di promozione Sociale, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le Onlus, le guardie ambientali, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 2. del presente Statuto.

2. La domanda di affiliazione, deve essere inoltrata alla Segreteria Nazionale anche per il tramite delle Strutture Territoriali, in forma cartacea oppure attraverso la piattaforma elettronica raggiungibile all'indirizzo www.servizi.endas.it - La richiesta di affiliazione può essere anche inoltrata dalla Società, Associazione o Circolo direttamente alla Segreteria Nazionale.
3. I Circoli e le Associazioni Sportive Affiliate entrano a far parte dell'Ente previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, nel momento in cui la sede nazionale riceve la domanda di affiliazione, la accetta con riserva di accoglimento, entro trenta giorni, ad opera della Giunta Esecutiva Nazionale.
4. Le Affiliate devono rette da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia interna, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento dell'avanzo di amministrazione prodotto per le finalità istituzionali e che non siano in contrasto con il presente Statuto. Isingoli tesserati delle Affiliate devono osservare le norme delle stesse, nonché quanto statuito dal diritto sportivo e dall'ordinamento dello Stato.
5. Il riconoscimento ai fini sportivi dei circoli, società e associazioni sportive da parte del Consiglio Nazionale dell'E.N.D.A.S., quale Ente di promozione Sportiva, avviene solo in presenza di delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
6. Negli statuti dei circoli, delle società ed associazioni sportive affiliate, oltre a quanto contenuto nei comma 1 e 4, deve essere riportato l'impegno ad esercitare, con lealtà, la loro attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti e all'approvazione dello Statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato lo Statuto presso il Consiglio Nazionale.
7. I C.R.A.S., le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che chiedono l'affiliazione all'E.N.D.A.S. devono essere composti da almeno 3 soci.
8. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati, il presente Statuto ed i regolamenti adottati, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi.
9. Le modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione al Congresso provinciale ordinario e a quello straordinario sono regolate dallo statuto nazionale e dai regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale nonché dal presente statuto.
10. Gli affiliati, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma dell'articolo 36 ss. codice civile
11. I Comitati Territoriali e i rispettivi Presidenti, nonché le Affiliate, sono esclusivi responsabili per le attività da essi realizzate e, conseguentemente, si obbligano per sé e per i propri associati a rispondere direttamente di qualsiasi contestazione, azione, pretesa ovvero richiesta, anche di risarcimento danni, ivi comprese le eventuali spese legali avanzate da qualsiasi membro, persona, società, associazione e/o ente, ancorché estranei all'E.N.D.A.S., sorte direttamente o indirettamente dal loro operato e dall'esercizio delle attività associative, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'E.N.D.A.S. Ente Sportivo Italiano - A.P.S. Nazionale per gli esborsi sostenuti/sostenendi, né pretesa di manleva per essi.

12. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che chiedono l'affiliazione all' E.N.D.A.S. Ente Sportivo Italiano - A.P.S. Nazionale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal C.O.N.I. e dalla vigente normativa.
13. L'affiliazione all'Ente è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Statuto. Ha validità annuale e va, pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 - Sospensione o Esclusione

1. Quando siano ravvisabili casi di incompatibilità con gli scopi generali dell'Ente, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, da prevedere in un apposito regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.
2. Le strutture affiliate possono irrogare sanzioni ai propri soci, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'ente.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.
4. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino, altresì, nocumento materiale all'Ente, possono essere sospese o espulse dal Comitato Provinciale dell'Endas Provinciale Napoli E.T.S. – A.P.S.
5. E' ammesso in ogni caso il ricorso agli organi interni di garanzia e di giustizia.
6. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 7 – Clausola Compromissoria - Vincolo di giustizia

1. I soci **e tutti i soggetti affiliati** all'E.N.D.A.S. sono obbligati, per la risoluzione delle controversie, attinenti lo svolgimento dell'attività associativa, di devolvere l'esclusiva competenza al collegio arbitrale costituito secondo le norme di legge.
2. L'inosservanza del comma 1 del presente articolo, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti appartenenti all'E.N.D.A.S..
3. Nel regolamento di giustizia nazionale sono fissate le regole per lo svolgimento della relativa giurisdizione.

TITOLO III

Art. 8 - Iscrizione nel Registro Nazionale dei Soci

1. Gli affiliati all'Endas Provinciale Napoli E.T.S. – A.P.S. sono iscritti nei rispettivi Elenchi Nazionali a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, previa istruttoria delle strutture periferiche .
2. L'affiliazione ha validità di un anno ed è fatto carico alle Affiliate di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'Ente.
3. L'Ente con riferimento al settore A.P.S. deve comunque tenere:
 - Il libro degli Associati o Aderenti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi Sociali.
- I libri di cui ai punti che precedono, sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
- Gli Associati o gli Aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo competente, presso la sede legale, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 9 - Cancellazione dal Registro Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, il mancato pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, delle strutture di base dal Registro Nazionale dell'Ente.

TITOLO IV

ORGANI PROVINCIALI

Art. 10 - Organizzazione Provinciale

1. Sono Organi Provinciali

- a) Il Congresso Provinciale;
- b) Il Comitato Provinciale;
- c) Il Presidente Provinciale;
- d) Il Delegato Provinciale;
- e) Il Revisore Unico Provinciale;
- f) L'Organo di Controllo ETS – APS.

Art. 11 – Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale può essere Ordinario e Straordinario.
2. Il Congresso Provinciale è composto dai Presidenti delle Affiliate, o dai loro Delegati, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Nazionale.
3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso Provinciale è indetto dal Comitato Provinciale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o fax o a mezzo posta elettronica certificata, o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori comunicazioni.

4. Il Congresso Provinciale Ordinario si svolge almeno dieci giorni prima del Congresso Regionale.
5. Per la convocazione, la costituzione, la presidenza, la validità e la partecipazione al Congresso Provinciale, nonché per le modalità delle sue deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale per il Congresso Regionale.

Art. 12 – Competenze del Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale Ordinario:
 - a) Elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Provinciale, il Revisore Unico, scelto tra esperti in materia contabile, con preferenza tra ragionieri e dottori commercialisti;
 - b) Elegge i delegati al Congresso Regionale, nella misura di 1 ogni 25 affiliati. In ogni caso si ha diritto all'elezione di almeno un Delegato;
 - c) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) Discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva e promozionale dell'anno successivo.
2. Il Congresso Provinciale Straordinario:
 - a) Elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza previste nel presente nello Statuto Nazionale verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Provinciale ed i membri del Comitato Provinciale decaduti, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti;
 - b) Delibera la revisione dello Statuto Provinciale e le sue modifiche, le quali, in nessun caso, possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto Nazionale;
 - c) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 13 – Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale regolarmente costituito e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Regionale, in quanto applicabili.
2. Rappresenta l'E.N.D.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Comitato Provinciale almeno due volte nel corso dell'anno, convoca il Congresso Provinciale.
3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale per il Presidente Nazionale.

Art. 14 – Il Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale, ai sensi dello Statuto Nazionale è composto da un numero variabile di consiglieri, da un minimo di cinque, ad un massimo di quindici.

2. Il Comitato Provinciale è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. Decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Revisore Unico partecipa alle sue riunioni, quale Organo di Controllo anche ETS – APS, poiché il Comitato Provinciale è dotato di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.
3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dallo Statuto Nazionale per i Comitati Regionali e per il Consiglio Nazionale.
4. Il Comitato Provinciale:
 - a) Promuove, organizza e disciplina l'attività sociale e sportiva nella Provincia di competenza secondo, le direttive del Comitato;
 - b) Amministra i fondi secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale;
 - c) Verifica e approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, in caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello Statuto Nazionale, in quanto compatibili;
 - d) Approva il bilancio preventivo;
 - e) Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'Ente;
 - f) Raccoglie le domande di nuova affiliazione e le domande di riaffiliazione, le istruisce e le inoltra al Comitato Regionale, il quale provvede a sua volta ad inoltrarle alla Segreteria Nazionale anche tramite piattaforma digitale nazionale;
 - g) Cura che le Affiliate nel territorio della Provincia, siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente;
 - h) Organizza le attività previste dal presente Statuto ed approva, promuove e vigila su quelle richieste da Società, Associazioni o Organismi Associativi della Provincia;
 - i) Elegge, al proprio interno, il Vice Presidente del Comitato Provinciale;
 - j) Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato, se richiesto, alla Segreteria Nazionale.

Art. 15 - Il Delegato Provinciale

1. Nelle Province ove siano presenti almeno tre Affiliate, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato Provinciale con lo specifico compito di costituire la Sede Provinciale, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale. L'incarico è annuale ed è suscettibile di proroga e/o revoca anticipata.
2. Nelle aree territoriali provinciali ove sia presente almeno una Affiliata, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato Zonale con lo specifico compito di costituire la Sede Zonale, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale. L'incarico è annuale ed è suscettibile di proroga e/o revoca anticipata.
3. Al termine del proprio mandato, il Delegato deve inviare alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Comitato Regionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i necessari provvedimenti.
4. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

Art. 16 – Il Revisore Unico Provinciale

1. In ogni Provincia viene eletto il Revisore Unico, scelto fra esperti in materie contabili, con preferenza tra Ragionieri e dei Dottori commercialisti, che funge anche da Organo di Controllo ETS – APS ove ne ricorra l'opportunità e la necessità, secondo quanto già previsto nello Statuto Nazionale all'articolo 33.

TITOLO V

Art. 17 – Organi di Garanzia, di Giustizia e di Giustizia Sportiva.

In quanto organi territoriali, i Comitati Provinciali si attengono a quanto previsto al Titolo VI dello Statuto Nazionale.

TITOLO VI

Art. 18 – Clausola compromissoria – Collegio Arbitrale

1. Tutti coloro che aderiscono all'Ente riconoscono l'assoluta necessità che le controversie comunque insorte tra Soci e/o Affiliate riconducibili alla vita associativa siano risolte nell'ambito dell'Ente, e si obbligano, pertanto, senza riserve, di rimettere alla esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale la soluzione definitiva delle controversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi giurisdizionali. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del Socio o Affiliata inadempiente.
2. Il Collegio Arbitrale è composto dal Presidente e da due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte ed alla Segreteria Nazionale dell'Ente. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del proprio Arbitro e l'accettazione da parte di quest'ultimo, nonché l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.
3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte, alla designazione provvederà la Giunta Esecutiva Nazionale su richiesta della parte più diligente.
4. Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
5. Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamenti dell'E.N.D.A.S., ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale, dichiarano di riconoscere

che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.

6. Nello svolgimento dei loro compiti, gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
7. Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti, ciascuna parte ha facoltà di produrre - in allegato all'istanza d'arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze dei procedimenti eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in esse modo di interloquire.
8. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Nazionale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Nazionale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.
9. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

TITOLO VII

NORME COMUNI E GENERALI

Art. 19 - Votazioni Congressuali

1. E' garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli Organi associativi.
2. Le candidature vanno presentate alla Giunta Esecutiva Nazionale per il tramite della Segreteria Nazionale, ovvero ai Comitati Regionali e Provinciali/Zonali, entro i termini previsti dal relativo Regolamento Nazionale, per la loro accettazione. È possibile ricorrere contro la loro eventuale rielezione al Tribunale entro e non oltre i tre giorni dalla notifica del rigetto.
3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali minoranze. In ogni caso, viene garantita la rappresentanza di genere, attraverso la presenza del sesso meno rappresentato in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti dell'organo.

Art. 20 - Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale. Al Tesseramento si provvede attraverso gli organi periferici su delega del Presidente Nazionale, il quale, in ogni momento, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale, può avocarlo a sé ed inibire l'Organo o gli Organi Periferici dal tesseramento. L'Ente Nazionale ha la prerogativa di affiliare e tesserare, in modo diretto, in tutto il territorio nazionale.
2. Il Tesseramento ha validità annuale, secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Nazionale.
3. È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato erogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di Giustizia di Organismi riconosciuti dal CONI. È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni erogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente, sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
4. La Tessera Endas è coperta da polizza assicurativa per infortuni; il socio assicurato, in quanto parte integrante della struttura territoriale e titolare diretto del rapporto assicurativo, non può in alcun modo rivalersi nei confronti di quest'ultima in caso di controversie con la Compagnia assicurativa.

Art. 21 - Il certificato di appartenenza

1. Il certificato di appartenenza, rilasciato a tutti i soggetti previsti dallo Statuto nazionale dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ha validità annuale e legittima l'adesione all'E.N.D.A.S. Esso è valido per l'anno sociale in cui è rilasciato.

Art. 22 – Funzionamento degli Organi Nazionali e Territoriali, degli Organismi di Settore e Dipartimenti

1. Per regolare il funzionamento degli Organi Nazionali e Territoriali, degli Organismi di Settore e Dipartimenti, sono emanati appositi regolamenti approvati, per competenza, dal Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
2. Il Regolamento Nazionale delle affiliazioni e tesseramento è approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 23 - Incompatibilità interne - esterne

1. Le cariche di Presidente Nazionale, dell'E.N.D.A.S. APS, di Consigliere, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente dell'Organo di Controllo ETS - APS e di membro degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto dai Principi Fondamentali ETS – APS, sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'E.N.D.A.S. APS e nelle Affiliate. La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.

3. La funzione di componente degli Organi centrali e periferici, così come l'assunzione e la gestione di incarichi, a qualunque titolo, attribuiti dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dei Comitati Regionali, Provinciali/Zonali, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'Ente, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.
4. È fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regionali e provinciali/zonali nell'Ente, di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'Ente aventi finalità ad essa analoghe o similari.

Art. 24 - Il patrimonio e il bilancio dell'Endas Provinciale Napoli E.T.S - A.P.S.

1. Il patrimonio dell'Endas Provinciale Napoli è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
2. Le entrate sono costituite:
 - a) dai proventi del Tesseramento;
 - b) dalle quote di affiliazione;
 - c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - d) dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
 - e) dai contributi pubblici.
3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
4. Al termine dell'esercizio finanziario l'Endas Provinciale Napoli, ai vari livelli, delibera sul bilancio consuntivo provinciale. Il Comitato Provinciale, una volta approvato il bilancio preventivo e/o consuntivo, lo invia, corredato da una relazione documentata alla Segreteria Regionale.
5. Il Congresso delibera la destinazione degli eventuali utili che, esclusa la quota a riserva, devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
6. È comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. In caso di scioglimento dell'Endas Provinciale Napoli, il patrimonio giacente sarà devoluto all'Endas Nazionale ed in mancanza altra Associazione con finalità analoghe, a enti morali o a imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità, una volta acquisito, allo stato, il parere della P.A. ed in seguito, all'atto dell'operatività del RUNTS, il parere favorevole di quest'ultimo.
8. In ogni caso il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 9, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del predetto Dlgs.;
 - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.
 - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
10. L'Ente può, qualora iscritto nel registro delle imprese, costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 *bis* e seguenti del codice civile.

Art. 25 – Regolamenti

1. l'E.N.D.A.S. APS stabilisce, con Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività, nonché le loro eventuali modifiche ed integrazioni.
2. I Regolamenti in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto al voto.
3. Tutti i componenti delle Società, delle Associazioni Sportive, dei Circoli e delle Affiliate di tutti i settori, a qualsiasi titolo facciano parte delle stesse, sono obbligati a rispettare le norme dettate dall'ordinamento sportivo, nonché quanto disposto dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e dal Codice Etico adottato dall'E.N.D.A.S. APS

Art. 26 – Durata degli incarichi

Il Presidente ed i membri degli Organi Direttivi di gestione Centrale e Territoriali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Art. 27 - Attività Editoriale e il periodico ufficiale

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'E.N.D.A.S. APS può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi e o società. La comunicazione dell'Ente, comunque effettuata, a livello nazionale e territoriale, è diretta emanazione del Presidente Nazionale che ne stabilisce le linee guida, immagine e segni distintivi per l'intero territorio nazionale.

Art. 28 – Norma transitoria

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. 8/2018, il Presidente Provinciale uscente per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente Provinciale uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente Provinciale uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui al secondo comma.

Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente Provinciale, si dovrà celebrare un nuovo Congresso Straordinario ed il Presidente Provinciale uscente non è più candidabile.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. 8/2018, i membri degli Organi Direttivi di gestione Nazionale e Territoriale, in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
